



Schema di delibera in consultazione pubblica

Oggetto: Schema di delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e ai collegi professionali.

Riferimenti normativi

Legge 6 novembre 2012, n. 190

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 2 bis, co. 2, lett. a) e art. 3, co. 1ter

Parole chiave

“ordini e collegi professionali nazionali” - “ordini e collegi professionali territoriali” - “semplificazioni in materia di trasparenza e di anticorruzione”.

Massima

Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 nei limiti precisati dall'Autorità ai sensi degli artt. 2bis e 3, co. 1ter, d.lgs.33/2013.

Per la predisposizione delle misure in materia di anticorruzione, gli ordini e i collegi professionali si limitano all'individuazione delle stesse nelle quattro aree a rischio corruttivo individuate dal legislatore all'art. 1, co. 16, l. 190/2012 e nelle tre specifiche indicate nell'approfondimento contenuto nella Parte speciale III del PNA 2016 di cui alla delibera n. 831/2016.

L'Autorità nazionale anticorruzione si riserva di precisare ulteriori semplificazioni, ai sensi dell'art. 3, c. 1 ter, d.lgs. 33/2013, a seguito di confronto con rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, al fine di verificarne la compatibilità con le caratteristiche organizzative degli enti, nel rispetto delle finalità della normativa.

Vista

la legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» e s.m.i;

Visto

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*» e s.m.i., ed in particolare l'art. 2bis, c. 2 lett a) e l'art. 3, c. 1ter, secondo cui, rispettivamente, la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica, in quanto compatibile, agli ordini professionali e ai collegi professionali e nei confronti di questi ultimi l'Autorità può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate di attuazione;

Vista

la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come*



modificato dal d.lgs. 97/2016» e la delibera n. 1134 dell'11 novembre 2017, «Nuove linee guida per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», in cui l'Autorità si è espressa in merito al criterio della "compatibilità" nel senso che vada inteso come necessità di trovare gli adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente;

Visto

il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, ed in particolare l'approfondimento contenuto nella Parte speciale III dedicata agli ordini e ai collegi professionali in cui l'Autorità ha rinviato a specifiche Linee guida la formulazione di indicazioni per l'attuazione della normativa in materia di trasparenza da considerare parte integrante del PNA;

Vista

la costituzione in data 7 aprile 2021 di un apposito gruppo di lavoro interno all'Autorità coordinato da Consiglieri dell'Autorità per approfondire il tema dell'applicazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione agli ordini e ai collegi professionali al fine di formulare eventuali proposte di semplificazione;

Considerati

gli esiti dell'attività svolta dal gruppo di lavoro esaminati dal Consiglio in data 21 luglio 2021;

Tenuto conto

che il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato lo schema di delibera nell'adunanza del 28 luglio 2021 per la successiva consultazione con gli *stakeholders*;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera

Premessa

Sono pervenute all'Autorità richieste di parere in ordine all'applicabilità della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione agli ordini e ai collegi professionali.

In proposito, l'Autorità ha costituito, con atto del 7 aprile 2021, un apposito gruppo di lavoro, coordinato da due Consiglieri dell'Autorità, al fine di approfondire la tematica relativa all'applicabilità agli ordini e ai collegi professionali della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, con l'obiettivo di addivenire ad una preliminare chiarificazione al riguardo nonché, in ogni caso, all'individuazione delle possibili modalità semplificate di applicazione di tale normativa ed eventualmente proporre segnalazioni al Governo e al Parlamento.

In esito alle riunioni del gruppo di lavoro, l'Autorità ha valutato, ai sensi dell'art. 3, c. 1 ter, del d.lgs. 33/2013 che gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte dagli ordini e dai collegi professionali possano essere precisati in una logica di semplificazione, tenendo conto dei seguenti principi e criteri:



- 1) principio di compatibilità (art. 2-*bis*, co. 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013), che impone di applicare la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche agli ordini professionali "*in quanto compatibile*". Ove gli obblighi di pubblicazione non siano considerati "*compatibili*" sono ritenuti non applicabili;
- 2) riduzione degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento. Ove possibile e non contrastante con le finalità della pubblicazione, possono essere ampliati i termini entro cui i dati devono essere pubblicati e aggiornati;
- 3) riduzione degli oneri per gli ordini e i collegi territoriali secondo una logica di proporzionalità in considerazione delle ridotte dimensioni organizzative rispetto a quelle degli ordini e dei collegi nazionali. Ove possibile, cioè, alcuni obblighi di pubblicazione possono essere assolti dagli ordini e dai collegi nazionali invece che da quelli territoriali;
- 4) semplificazione delle modalità attuative attraverso una riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare sempre in coerenza con la finalità della norma che impone la pubblicazione.

L'Autorità ritiene, invece, che non possano formare oggetto di precisazione quegli obblighi di pubblicazione previsti nel d.lgs. 33/2013 che siano assistiti da sanzioni o vincoli di efficacia indicati specificatamente dal legislatore. Si tratta, in particolare, dei casi assistiti da sanzioni per violazioni di obblighi ex art. 47¹ e dei casi in cui la pubblicazione dei dati del d.lgs. 33/2013 è considerata condizione² legale di efficacia dei provvedimenti.

Ad avviso dell'Autorità, alcune delle proposte di precisazione degli obblighi di pubblicazione risultano immediatamente applicabili. Per altre ipotesi, invece, l'Autorità ritiene opportuno uno specifico confronto con rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, al fine di verificare la compatibilità di altri eventuali interventi ai sensi dell'art. 3, c. 1 ter, d.lgs. 33/2013 con le caratteristiche organizzative degli enti sempre nel rispetto delle finalità delle norme che prevedono obblighi di pubblicazione.

1. Semplificazioni immediatamente applicabili in materia di trasparenza

Tenendo conto dei criteri sopra esposti, l'Autorità ritiene siano di immediata applicazione le seguenti semplificazioni:

- a) Rilevazione della "*non compatibilità*" dei seguenti obblighi di pubblicazione: "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*" (art. 29, co. 2), "*Atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche*" (art. 38, co. 2), "*Pianificazione e governo del territorio*" (art. 39), "*Informazioni ambientali*" (art. 40).

Gli ordini e i collegi professionali, pertanto, non sono tenuti a pubblicare i dati citati.

- b) Revisione dei termini di aggiornamento:
In particolare, i termini di aggiornamento sono stati rivisti ed ampliati (come esplicitato negli allegati 1 e 2 alla presente delibera) per la pubblicazione dei seguenti dati:

¹ Si fa riferimento agli artt. 4-bis, co. 2 (dati sui pagamenti), 14, co. 1, lett. f) (mancata o ritardata comunicazione dati reddituali e patrimoniali); 14, co. 1-ter (mancata comunicazione emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica), 22, co. 2 (mancata pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipate).

² Si fa riferimento all'art. 15, co. 2 (consulenze e collaborazioni) e all'art. 26, co. 3 (sovvenzioni ed erogazioni di contributi), che rilevano per gli ordini e i collegi professionali. Il d.lgs. 33/2013 prevede, inoltre, ulteriori casi in cui la pubblicazione è condizione legale di efficacia dei provvedimenti (art. 39, co. 3, atti di pianificazione e governo del territorio; art. 15-bis, co. 2, incarichi nelle società controllate).



- art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013 relativo ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale;
 - art. 17, co. 2, d.lgs. 33/2013 relativo al costo del personale non a tempo indeterminato;
 - art. 18, d.lgs. 33/2013 sugli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti;
 - art. 29, co. 1, d.lgs. 33/2013 sul bilancio, preventivo e consuntivo;
 - art. 31, d.lgs. 33/2013 in relazione agli atti degli organismi indipendenti di valutazione o degli organismi con funzione analoga;
 - art. 35, d.lgs. 33/2013 riguardante i procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.
- c) Assolvimento da parte degli ordini e collegi di livello nazionale di alcuni obblighi di pubblicazione il cui adempimento spetterebbe anche agli ordini e ai collegi territoriali, con riferimento ai seguenti dati:
- contrattazione collettiva nazionale (art. 21, d.lgs. 33/2013). L'obbligo è assolto solo dagli ordini e collegi nazionali e gli ordini e i collegi territoriali possono inserire *un link* al sito dell'ordine nazionale;
 - elenco dei provvedimenti (art. 23, d.lgs. 33/2013) relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e agli accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli art. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativo*». Tenuto conto che i dati sulla scelta del contraente devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 33/2013, la pubblicazione sarebbe da riferirsi solo agli accordi di cui alla legge 241/1990. In tal caso gli ordini e i collegi territoriali comunicano i dati agli ordini e ai collegi nazionali di riferimento che provvedono alla pubblicazione.
- d) Riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, ai fini della semplificazione delle modalità attuative con riferimento a:
- pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, d.lgs. 33/2013). Gli ordini e i collegi territoriali pubblicano solo lo statuto e il regolamento di organizzazione e funzionamento ove presente;
 - pubblicazione dei dati sull'organizzazione dell'amministrazione (art. 13, co. 1, lett. a) e b), d.lgs. 33/2013);
 - pubblicazione dei dati relativi al bilancio, preventivo e consuntivo (art. 29, co. 1 e 1 *bis*, d.lgs. 33/2013);
 - pubblicazione dei dati relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33, d.lgs. 33/2013);
 - pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art 35, co. 1 lett. a) b) e c), d.lgs. 33/2013).

Per il dettaglio delle proposte di semplificazione si rinvia all'**Allegato 1)** "*Elenco degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi nazionali*" e all'**Allegato 2)** "*Elenco degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi territoriali*."



Resta fermo che alcuni degli obblighi di pubblicazione indicati nell'Allegato 1) della delibera ANAC 1310/2016, che la stessa normativa circoscrive a determinati soggetti, non sono applicabili agli ordini e ai collegi professionali. Si tratta, ad esempio, degli obblighi relativi alle liste di attesa (art. 41, co. 6), ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali (art. 28).

Le semplificazioni relative agli obblighi di pubblicazione, come sopra individuate, sono applicabili dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità.

2. Semplificazioni immediatamente applicabili per la predisposizione dei PTPCT

In considerazione delle medesime esigenze di precisazione dell'attuazione della normativa di prevenzione della corruzione in una logica di semplificazione e di minor aggravamento degli enti, l'Autorità ha anche valutato di intervenire sull'applicazione della citata normativa con particolare riferimento alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le precisazioni che seguono sono elaborate tenendo conto della dimensione organizzativa degli ordini e dei collegi professionali, sovente di ridotte dimensioni. In particolare l'Autorità ritiene che gli enti che abbiano fino a quindici dipendenti possano:

- a) nell'identificare le aree a rischio corruttivo, limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore all'art. 1, co. 16, l. 190/2012 [a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive] e solamente le tre aree specifiche individuate nell'approfondimento contenuto nella Parte speciale III del PNA 2016, di cui alla delibera n. 831/2016, a seguito del confronto avuto con rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali. Si tratta delle aree relative alla formazione professionale continua, al rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte degli ordini e dei collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali), all'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici (cfr. PNA 2016, Parte speciale III - Ordini e collegi professionali, § 2);
- b) nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificare per ogni misura solo alcuni elementi: il soggetto responsabile dell'attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione del monitoraggio sull'attuazione della stessa.

Le semplificazioni relative alle misure di prevenzione della corruzione e della predisposizione del PTPCT sono applicabili dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità per la predisposizione del PTPCT 2022-2025.

3. Proposte di semplificazione in materia di trasparenza per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Rispetto ad altri obblighi di pubblicazione, l'Autorità ritiene, invece, sia necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali al fine di definire, congiuntamente, le possibili semplificazioni da introdurre. Ciò in linea con quanto già fatto in sede di elaborazione dell'Approfondimento III - Ordini e collegi professionali - al PNA 2016.

Il confronto con gli ordini e i collegi professionali potrebbe riguardare i seguenti obblighi con riferimento sia agli enti nazionali che territoriali:

- 1) *performance* (artt. 10 e 20, d.lgs. 33/2013);



- 2) costi della contrattazione integrativa, limitatamente alla precisazione dei contenuti (art. 21, co. 2, d.lgs. 33/2013);
- 3) servizi erogati (carta dei servizi e costi contabilizzati) (art. 32, d.lgs. 33/2013);
- 4) interventi straordinari e di emergenza (art. 42, d.lgs. 33/2013).

Resta fermo che fino all'auspicato confronto, gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a pubblicare i dati di cui al presente paragrafo ove ne ricorrano i presupposti.

4. Proposte di semplificazione per la predisposizione dei PTPCT per cui si ritiene necessaria un'interlocuzione con gli ordini e i collegi professionali

Gli ordini e i collegi professionali di livello territoriale potrebbero avvalersi del contributo dei Consigli nazionali per la fase di gestione del rischio relativa all'analisi del contesto esterno. Considerato il coinvolgimento di questi ultimi nell'attuazione di tale proposta, è opportuno che essa sia valutata congiuntamente a rappresentanti degli ordini e dei collegi nazionali.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data.....luglio 2021.